

QUESITI SU GARA MUTUI

1) Con riferimento all'Allegato 12 al Capitolato tecnico-economico, si richiede se in luogo della dichiarazione resa dai familiari conviventi possa essere accettata una dichiarazione del legale rappresentante e degli eventuali componenti del consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza, attestante *“di non essere a conoscenza, ai sensi del D.lgs. n. 159/11, della sussistenza di provvedimenti definitivi o procedimenti in corso ostativi all'assunzione di pubblici contratti nei confronti dei propri familiari conviventi di maggiore età”*.

2) In relazione alla dichiarazione dei familiari conviventi di cui al precedente punto 1), si richiede se detta dichiarazione, in caso di firma dei documenti di gara da parte di un procuratore, debba essere prodotta anche dai familiari conviventi del procuratore stesso.

3) Si fa riferimento al punto 4.1 del Capitolato tecnico-economico inerente l'idoneità dei poteri del procuratore da verificarsi successivamente alla gara. Si richiede se in luogo del procuratore speciale possa essere ammesso a firmare i documenti di gara un dipendente della società in virtù di Atto di Delega notarile, non nominativa, che autorizza in generale i dirigenti e i quadri direttivi a rappresentare la società stessa negli atti e contratti relativi alla partecipazione a gare pubbliche. Il predetto atto pubblico è corredato da un'attestazione della società relativa alle generalità e all'inquadramento del dipendente firmatario.

4) Con riferimento al punto 5.3 del Capitolato tecnico-economico si chiede di confermare che le buste contenenti la documentazione di gara possano essere chiuse con materiale plastico (nastro adesivo).

5) Secondo quanto indicato al punto 6.1 del Capitolato tecnico-economico l'offerta dovrà pervenire unicamente, a pena esclusione, dalla Direzione Generale della società, con l'indicazione dell'eventuale Agenzia cui appoggiare il/i contratto/i. Si chiede di chiarire se la presentazione dell'offerta da parte dell'Area Territoriale Lombardia sia per voi accettabile e non costituisca motivo di esclusione dalla gara.

6) Il comma 2 dell'art. 1 del Capitolato di gara prevede la facoltà dell'Amministrazione Comunale di *“destinare uno o più mutui del presente plafond alla conversione di parti del proprio stock di debito ai sensi del comma 2 dell'articolo 41 della Legge n. 448/2001.”*

Al riguardo, si segnala che qualora l'Amministrazione Comunale intendesse destinare un mutuo del plafond alla conversione di parti del proprio stock di debito, il perfezionamento del contratto dovrà essere subordinato alla previa verifica della documentazione (da acquisire in sede istruttoria) attestante la conformità del mutuo alle previsioni di legge, ivi incluse le verifiche e la certificazione da parte dell'Amministrazione alla Banca del rispetto dell'art. 41 della legge 448/01.

Si evidenzia che la valutazione della convenienza ex art. 41 dovrà, comunque, essere effettuata in via autonoma a cura dell'Ente, eventualmente con l'assistenza di un proprio consulente tecnico e che si darà corso al perfezionamento dell'operazione solo se il rispetto della normativa è confermato sia dalla valutazione svolta dell'Ente, che dovrà certificare alla

Banca il positivo esito della verifica, sia da quella svolta a soli fini interni dalla Banca.

Si chiede all'Ente di confermare quanto sopra.

7) Il comma 3 dell'art. 1 del capitolato prevede che, ferma restando la facoltà dell'Ente di stipulare contratti di mutuo per un importo inferiore al predetto limite, *“l'ente si riserva altresì di specificare successivamente l'aggiudicazione gli interventi da finanziare con i mutui, nonché di apportare variazioni all'interno degli interventi specificati, anche eliminando o sostituendo o modificando l'importo preventivato, senza che la banca mutuante possa pretendere risarcimento o indennizzi di sorta”*.

Al riguardo, si rammenta che l'Amministrazione comunale potrà far ricorso all'indebitamento nel presupposto che siano state rispettate le condizioni di cui all'art. 203 del Tuel, nel presupposto che gli interventi da finanziare con il mutuo siano qualificabili come investimenti ai sensi dell'art. 3, comma 18 della legge 350/03.

Chiediamo conferma che il perfezionamento del mutuo sia subordinato al rispetto di tale condizione.

8) Il 4° comma dell'art. 1 del Capitolato prevede che la stipula dei relativi contratti dovrà avvenire entro 15 giorni consecutivi dalla richiesta del Comune.

Al fine di assicurare il perfezionamento dei mutui entro i termini previsti dal Capitolato, è necessario che l'Ente trasmetta alla Banca, unitamente alla richiesta di stipula, la documentazione necessaria per l'istruttoria legale della pratica. In attesa che pervenga alla Banca la suddetta documentazione, il predetto termine s'intenderà sospeso.

Chiediamo all'Ente di esprimere il proprio assenso in merito.

9) Si richiama il penultimo comma dell'art. 2 del Capitolato. Tale clausola non può essere accolta.

Si rende pertanto necessario prevedere in contratto la seguente clausola: *“qualora tale documentazione non pervenga entro il secondo giorno lavorativo precedente la data di inizio ammortamento, la Banca mutuante ha la facoltà di ritenere risolto di pieno diritto il presente contratto. In caso di mutui regolati a tasso fisso, inoltre, dovrà prevedersi il conseguente obbligo dell'Ente di corrispondere alla Banca mutuante medesima l'indennizzo idoneo a coprire il costo reimpiego della provvista”*, come disciplinato dal Capitolato di gara.

Si richiede la conferma dell'Ente all'inserimento di tale clausola nel contratto.

10) Quanto alla devoluzione del mutuo, nel Capitolato è prevista la facoltà dell'Ente di devolvere l'importo del mutuo per finalità diverse da quelle originariamente previste, previa informativa alla Banca. Come noto, i mutui contratti dagli Enti Locali si configurano come mutui di scopo, ovvero mutui nei quali *“la somma di denaro viene consegnata al destinatario esclusivamente per raggiungere una determinata finalità espressamente inserita nel sinallagma contrattuale”* (cfr. Cass. Civ. sez. III, n. 5966/01). La modifica oggettiva che si lega alla devoluzione dei mutui di scopo, pertanto, rende preferibile che tale modifica si perfezioni mediante scambio di corrispondenza tra le parti, ovvero mediante proposta dell'Ente e accettazione della Banca previa necessaria valutazione in concreto dell'interesse dell'ente locale a operare la devoluzione - in luogo della chiusura del rapporto e la stipula di un nuovo mutuo a seguito di nuova procedura di selezione dell'Istituto mutuante - alla stregua dei criteri di economicità di cui all'art. 1 della legge n. 241/1990 e coerente assunzione di deliberazione dell'organo giuntale e della dichiarazione (come peraltro

previsto nel Capitolato di gara) eventualmente integrata secondo le indicazioni che la Banca riterrà opportune

Si richiede, pertanto, conferma in merito alla possibilità di subordinare la devoluzione all'accettazione della Banca, previa trasmissione alla Banca dell'eventuale documentazione attestante la conformità della devoluzione medesima alle previsioni di legge.

11) Si richiama il 2° comma dell'articolo 7 del Capitolato.

Si chiede conferma che in contratto sia prevista, in caso di aggiudicazione della gara, la facoltà della Banca di richiedere parimenti la risoluzione del contratto a danno dell'Ente mutuatario nel caso di mancato adempimento da parte di esso Ente mutuatario a qualsiasi altro degli obblighi previsti a suo carico dal contratto medesimo, con tutte le conseguenze specificate nel presente articolo.

12) Si richiama l'articolo 10 de Capitolato, 2° comma. Non essendo in presenza di un contratto di appalto di lavori (dove in effetti l'impegno dell'appaltatore sorge con la firma del contratto di appalto e termina con il collaudo provvisorio dell'opera), ma di un appalto di servizi relativo al perfezionamento di un contratto di mutuo, nel quale l'impegno della Banca aggiudicataria si esaurisce con l'erogazione dell'intera somma mutuata, chiediamo Vostro assenso all'eliminazione della maggiorazione di sei mesi relativamente alla validità del deposito cauzionale.

13) In merito all'art. 11 del Capitolato in materia di Personale, nel Capitolato si prevedono una serie di norme che, tuttavia, sembrerebbero non applicabili nel caso di specie (e comunque, non all'appalto di servizi quanto piuttosto all'appalto di lavori).

Al riguardo, si ritiene opportuno eliminare le clausole non applicabili ad un contratto di finanziamento.

Si ritiene inoltre opportuno eliminare da tale articolo l'obbligo della Banca "di aprire una posizione contributiva presso le sedi degli Enti territorialmente competenti, in relazione all'ubicazione del servizio (art. 1 - comma 8 - D.L. 22/3/1993 n. 71, convertito in Legge 25/5/1993 n. 151)".

RISPOSTE AI QUESITI SU GARA MUTUI

- 1) Le dichiarazioni di cui all'Allegato 12 devono essere rese personalmente dai familiari conviventi del rappresentante legale e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione muniti di rappresentanza, come indicato nel Capitolato Tecnico -Economico e nei Modelli di dichiarazione allegati al Bando di Gara.
- 2) La dichiarazione di cui all'Allegato 12 deve essere resa anche dai familiari conviventi del procuratore, in caso di firma degli atti di gara da parte di un procuratore.
- 3) Si ritiene che sia ammissibile la firma dei documenti di gara da parte di un dipendente della Società in virtù di atto di delega notarile come da Voi indicato, purché tale atto sia corredato da un'attestazione circa le generalità e l'inquadramento del dipendente firmatario; anche in questo caso dovrà essere resa la dichiarazione di cui all'Allegato 12 da parte dei familiari conviventi di maggiore età del firmatario.

- 4) Le buste contenenti la documentazione di gara possono essere chiuse anche con nastro adesivo ma in modo tale da garantirne l'integrità.
- 5) L'offerta potrà pervenire al Comune di Monza anche dall'Area Territoriale Lombardia se intesa come articolazione territoriale della Direzione Generale della Società. In tal caso ciò non costituirà motivo di esclusione dalla gara.
- 6) Si conferma che si darà corso alla conversione di parti dello stock di debito utilizzando uno o più mutui del plafond messo in gara, ai sensi del comma 2 dell'art. 41 della Legge n. 448/2001, solo nel caso di effettiva sussistenza delle condizioni stabilite dalla normativa. La Banca non potrà entrare nel "merito" dell'operazione, cioè opportunità o meno della stessa, fermo restando che potrà esprimersi riguardo al rispetto delle norme di legge.
- 7) Il perfezionamento del mutuo è subordinato al rispetto delle condizioni di cui agli artt. 203 e 204 TUEL e all'art. 3, comma 18, della Legge 350/2003.
- 8) La stipula del mutuo dovrà avvenire entro 15 giorni consecutivi dalla richiesta da parte del Comune. Nel caso in cui la richiesta non sia accompagnata da tutta la documentazione necessaria per l'istruttoria legale della pratica, il termine dei 15 giorni si intenderà sospeso fino alla trasmissione alla Banca della documentazione mancante.
- 9) Non è ammessa, pena esclusione, la presentazione di varianti al capitolato d'appalto né di proposte di schemi contrattuali alternativi. Parimenti, non potranno in nessun caso essere inserite, a pena decadenza, in sede contrattuale clausole diverse rispetto a quelle di cui al presente capitolato.
- 10) La devoluzione del mutuo (o dei mutui) sarà sottoposta alla Banca per l'autorizzazione, unitamente alla documentazione indicata all'art. 6 del Titolo II del Capitolato. La Banca potrà esprimersi solo riguardo al rispetto delle norme di legge che regolano la devoluzione e non potrà in nessun caso valutare l'opportunità o altri aspetti di merito dell'operazione che sono di esclusiva pertinenza dell'Amministrazione Comunale.
- 11) Non è ammessa, pena esclusione, la presentazione di varianti al capitolato d'appalto né di proposte di schemi contrattuali alternativi. Parimenti, non potranno in nessun caso essere inserite, a pena decadenza, in sede contrattuale clausole diverse rispetto a quelle di cui al presente capitolato.
- 12) Si ritiene non accettabile la proposta formulata.
- 13) Si ritiene che possa non essere indicata nel contratto la clausola contenuta nel Capitolato di gara relativamente all'obbligo per la Banca di aprire una posizione contributiva presso le sedi degli Enti territorialmente competenti, in relazione all'ubicazione del servizio. Resta fermo l'obbligo per la Banca mutuante di rispettare le previsioni di legge in materia retributiva, previdenziale e contributiva. Il rispetto di tali norme potrà essere indicato nel contratto in forma più sintetica rispetto all'attuale.